SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 759-B)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1977 (V. Stampati nn. **221, 679** *e* **1426***)*

modificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 gennaio 1978

modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1978 (V. Stampato n. **221-679-1426-B***)*

d'iniziativa dei deputati POSTAL, PICCOLI, KESSLER, PISONI (221); de CARNERI, BALLARDINI, CUFFARO, BARACETTI, MILANO DE PAOLI Vanda, MILLET (679); RIZ (1426)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 1978

Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali e negli atti pubblici degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate la lingua italiana e quella ladina.

Art. 4.

All'articolo 92 del testo unico di cui all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento spetta invece al Tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

Art. 5.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, uno — designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine — della provincia autonoma di Trento, ed uno espresso dai Comuni di cui all'articolo 2.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

Soppresso.

Art. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige e due della Provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine ed uno designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della giunta provinciale, la quale delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.